

Allegato A

MODALITA' OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE IRAP PREVISTA DALL'ART. 77 QUINQUIES DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10 – ANNO 2021

FINALITA'

L'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, ha introdotto l'art. 77 quinquies alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, con la finalità di favorire il rilancio produttivo contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Lombardia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione e il lavoro.

Ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, l'agevolazione *de qua* non si applica agli esercizi nei quali risultano installati apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8.

Si forniscono di seguito, i chiarimenti su modalità, termini di applicazione conseguenti alle disposizioni agevolative previste all'art. 77 quinquies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

AMBITO TEMPORALE

L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 77 quinquies è valida per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i due periodi di imposta successivi e continuativi.

A tal fine, il possesso dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio deve essere conservato per tutto il periodo dell'agevolazione, la carenza di uno solo di essi determina la decadenza automatica dal beneficio in questione a partire dal periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento. Resta salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 77 quinquies della l.r. n. 10/2003.

Ai sensi dell'art. 14 del d.Lgs. n. 446/97, il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

DESTINATARI DELLA MISURA

Per quanto disciplinato dall'art. 77 quinquies della l.r. n. 10/2003, risultano beneficiarie dell'azzeramento dell'aliquota IRAP le imprese:

1. costituite a decorrere dal 1° gennaio 2021;
2. che esercitano **alternativamente** attività:
 - a) commerciali di vicinato in sede fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) artigianali come definite dall'art. 4, comma 2, lett. f), del d.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, purché prevedano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria e siano in possesso dell'annotazione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese (ad

esempio: sono ammesse pasticcerie, gelaterie, panifici ma non possono beneficiare dell'agevolazione le attività artigianali di servizi);

3. che svolgono le attività di cui la punto 2, nei centri storici come delineati dai rispettivi strumenti urbanistici:
 - a) dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti
nonché
 - b) nei comuni fino a 3.000 abitanti, **in tal caso il beneficio fiscale opera su tutto il territorio comunale;**
4. con sede legale od operativa nel territorio della Lombardia.

LIMITI ED ESCLUSIONI

Riguardo al punto 1, quale data di costituzione dell'impresa, in assenza di atto costitutivo, fa fede la data di inizio attività risultante dalla visura camerale. Non sono, comunque, ammesse al beneficio le attività per le quali non è previsto l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio.

L'agevolazione regionale spetta limitatamente all'imponibile determinato ai fini IRAP per le sedi di attività localizzate in Lombardia nei comuni individuati al punto 3.

Il comma 4 del richiamato art. 77 quinquies, precisa che, al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente.

Si ribadisce, infine, che secondo quanto disposto dal medesimo comma 4, qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86 della richiamata l.r. n. 10/2003.

L'agevolazione *de qua* non è cumulabile con le agevolazioni previste all'art. 9 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11, per le imprese che si insediano nei comuni individuati secondo le modalità dell'art. 2 della citata l.r. n. 11/2004, anche per il periodo residuo successivo al triennio di azzeramento dell'aliquota IRAP.

COMUNI NEI QUALI È RICONOSCIUTO IL BENEFICIO

Per definire la popolazione residente nei comuni di cui al punto 3, si tiene conto dei dati forniti dall'ISTAT al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello per il quale si riferisce l'agevolazione. Si evidenzia che, nel caso di eventuali fusioni tra comuni, intervenute dopo la data del 1° gennaio 2021, l'agevolazione continua ad essere riconosciuta nell'ambito territoriale preesistente alla fusione non precludendo, pertanto, la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale in esame.

BENEFICIO E REGIME DI AIUTO DE MINIMIS

In attuazione del comma 3, dell'art. 77 quinquies, della l.r. n. 10/2003 l'agevolazione fiscale in oggetto si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti *de minimis*, nei limiti del Reg.(UE) n. 1407/2013 della Commissione 18 dicembre 2013(prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

In particolare, tale Regolamento prevede che:

- il regolamento non si applica ai settori esclusi di cui all'art.1 (Campo di applicazione)
- all'articolo 2 (Definizioni) comma 2: per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
- All'articolo 3 (Aiuti de minimis) comma 2: l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Il periodo di 3 anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis

concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

- All'art.5 (Cumulo): gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- All'art. 6 (Controllo): è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, in forma scritta o elettronica, a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti, relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

Considerato che l'agevolazione in oggetto, non è subordinata all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione e, inoltre, nello specifico, trattasi di aiuto fiscale avente medesime caratteristiche, conseguentemente, si intende concesso e da registrare nel Registro nazionale aiuti, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale viene dichiarato.

Con riferimento agli aiuti in questione, per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale di cui agli artt. 9 e s.s. del DM 115/2017 e che, in considerazione della natura dichiarativa dell'aiuto di cui all'art. 77 quinquies della l.r. n. 10/2003 ai relativi adempimenti provvede l'Agenzia delle Entrate anche in relazione alla Convenzione in essere con Regione Lombardia "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF" – triennio 2020-2022, il cui schema è stato approvato con DGR n. XI/2694 del 23 dicembre 2019, secondo quanto stabilito dal DM Sviluppo Economico, 31 maggio 2017, n. 115 e, in particolare, agli articoli 10, 11 e 17.

Nel caso in cui, in esito alla visura aiuti *de minimis*, la concessione dell'agevolazione IRAP comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento 1407/2013, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, l'agevolazione fiscale è concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

MODALITA' OPERATIVE

In considerazione delle caratteristiche dell'agevolazione disposta dall'art. 77 quinquies della l.r. n. 10/2003, in sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvederanno ad evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

La Regione si avvale dell'Agenzia delle Entrate che, nell'ambito dei programmi di controllo, effettua ispezioni e verifiche intese ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dell'agevolazione ivi compresi i controlli ex Regolamento (UE) 1407/2013, anche nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF" – triennio 2020-2022, il cui schema è stato approvato con DGR n. XI/2694 del 23 dicembre 2019.

La richiamata Convenzione prevede all'art. 3 che la Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte e definisce le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, nei confronti dei contribuenti lombardi nonché definisce i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere reperite:

- sul Portale dei Tributi regionali, al seguente indirizzo:
<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/tributi>
- ai seguenti recapiti:
Antonella Ancona: antonella_ancona@regione.lombardia.it
Roberto Ferrari: roberto_ferrari@regione.lombardia.it
Elisa Aversa: elisa_aversa@regione.lombardia.it

è, inoltre, possibile inviare quesiti ai seguenti recapiti

PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it

Presidenza
DC Bilancio e Finanza
UO Tutela delle entrate tributarie regionali
Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 MILANO

DG Sviluppo Economico
UO Commercio, Reti Distributive e Fiere
Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 MILANO